



# Collegamento TARANTO

**SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI DI POLIZIA**

**SEGRETERIA PROVINCIALE - C.so Italia n. 156 - TEL. - FAX 099.7305070**

SUPPLEMENTO MENSILE A «COLLEGAMENTO SIULP» NOTIZIARIO DELLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP - VIA VICENZA, 26 - 00185 ROMA - REG. TRIB. DI ROMA N. 128/82

sito internet <http://www.siulp.it> e-mail: [taranto@siulp.it](mailto:taranto@siulp.it)

## VALORIZZARE IL PATRIMONIO UMANO E PROFESSIONALE

### *L'augurio del Siulp ai funzionari avvicendati*

editoriale del Segretario Provinciale Franco Stasolla

*I recenti avvicendamenti fra i funzionari della Questura di Taranto, che hanno interessato uffici di primo piano, oltre a costituire il necessario ricambio per la promozione a nuovi incarichi – è il caso del Capo della Squadra Mobile dott. Antonio Calcagni che diventa Primo Dirigente – vengono salutati dal S.I.U.L.P. come un'iniziativa che comunque si avvertiva da tempo, perché talvolta rimescolare le carte può fare solo bene e può portare nuovo slancio alla causa comune di tutti i poliziotti tarantini che è una sempre più puntuale lotta alla criminalità, obiettivo che da tempo il Questore Introcaso ha ben in vista.*

*Pertanto nel ringraziare di cuore soprattutto il Dott. Antonio Calcagni per l'onerosissimo e difficile lavoro svolto in questi anni, che ha contribuito in maniera significativa a sradicare*

*dal territorio organizzazioni malavitose che fino a qualche anno prima imperversavano nel capoluogo, ma anche in provincia, il S.I.U.L.P. coglie l'occasione per ribadire che questi traguardi sono stati possibili grazie alla collaborazione di colleghe e colleghi sempre disponibili e che mai si sono tirati indietro.*

*L'auspicio è che il nuovo Capo della Squadra Mobile dott. Giorgio Oliva, cui il S.I.U.L.P. fa sinceri auguri di buon lavoro ed un grosso in bocca al lupo, sappia disporre al meglio di questo patrimonio umano, professionale e culturale dei colleghi della Squadra Mobile di Taranto, migliorando, laddove possibile, le condizioni di lavoro dei colleghi per assicurare una sempre maggiore vivibilità e benessere sul posto di lavoro e favorire così il raggiungimento dei migliori risultati possibili.*

*Un sincero augurio anche al Dott. Leonida Marseglia, coa-*

*diuvato dal Dott. Francesco Salmeri, che va a dirigere un ufficio di punta della Questura di Taranto, l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che con i nuovi avvicendamenti tra Squadra Volante e N.O.P. possa ridare slancio ad un ufficio che da tempo vive molti oneri e pochi onori, anche se i maggiori apprezzamenti vengono dalla gente comune che tutti i giorni nota la presenza costante della Polizia sul territorio.*

*Ciò che il S.I.U.L.P. auspica è una nuova attenzione a questi Uffici, veri e propri avamposti nella lotta alla criminalità e costante immagine della Polizia di Stato fra la gente, nella società civile, cui tutti i giorni, in silenzio e senza risparmiarsi, presta la propria infaticabile opera.*

*Attenzione che vorrà, Signor Questore, anche sostanziansi in maggiori risorse e maggiore disponibilità, a tutti i livelli, per una attività di prevenzio-*

*ne e controllo del territorio che possa dare ancora di più.*

*Anche qui il S.I.U.L.P. ritiene che sia imprescindibile, per l'ottenimento dei risultati migliori, partire dalla valorizzazione del patrimonio umano e professionale delle colleghe e dei colleghi impegnati nella difficile attività di prevenzione e controllo del territorio, dove nulla si improvvisa, ma tutto deve rientrare in un'ottica di pianificazione che non trascuri nulla.*

*L'augurio è che anche attraverso questi movimenti interni, gli uffici interessati riescano a tirare fuori quel valore aggiunto le cui potenzialità ci sono tutte, per contribuire in maniera ancora più efficace a radicare a Taranto quella cultura della legalità cui la città è stata restituita nell'ambito di una accresciuta vivibilità fra tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato.*

### **CONGEDI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI: SONO UN DIRITTO, ANCHE PER I POLIZIOTTI**

Abbiamo avuto già modo di scrivere e ripetere su queste pagine come sia da ritenersi errata l'esclusione dei poliziotti, operata da alcuni uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dei benefici previsti dall'art. 4. legge 8 marzo 2000, n. 53; rammentiamo che, per gli appartenenti alla Polizia di Stato, è da tempo prevista la concessione del congedo straordinario

per gravi motivi, di cui all'art. 37 del d.P.R. 3/1957 e successive modifiche ed integrazioni, la cui disciplina è stata illustrata nella circolare n. 333-A/9817. B (4) del 15 aprile 1986 e nella circolare n. 333-A/9807.F.4 del 30 marzo 1999; in particolare, come già detto e ripetuto, tuttavia, tale congedo è rimesso alla valutazione discrezionale del responsabile dell'ufficio, reparto o

istituto d'appartenenza e viene concesso una tantum; nei casi previsti dalla norma citata i permessi costituiscono invece un diritto intangibile e, pertanto, «La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché

la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica». Nei giorni scorsi il Siulp è pertanto tornato a rivendicare l'esigenza di disposizioni chiare ed inequivocabili mediante le quali gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza vengano richiamati alla corretta, puntuale e pedissequa osservanza della norma in argomento.

## TFR ADDIO, IL DECALOGO PER NON SBAGLIARE

*Da gennaio scatterà il «silenzio assenso»: le risposte ai dubbi più diffusi dopo il varo del decreto*

### **Sarò obbligato a rinunciare alla liquidazione?**

No, si potrà scegliere di mantenerla in azienda, dove si rivaluta con un tasso dell'1,5%, più il 75% dell'inflazione. Per decidere di conservare la cara vecchia liquidazione, però, bisogna comunicare espressamente questa scelta al proprio datore di lavoro entro il primo luglio, inutile farlo adesso. Se in questo periodo il lavoratore non comunicherà nulla, il Tfr verrà automaticamente trasferito alla previdenza integrativa (si veda la domanda successiva). La liquidazione già accumulata conserva il regime attuale. Esiste, però, anche una terza strada, quella della scelta consapevole. Sempre nei primi sei mesi del 2006 il dipendente potrà comunicare al datore di lavoro il fondo integrativo, diverso da quello di categoria, o il Piano pensionistico individuale al quale destinare il Tfr. L'adesione realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del Tfr non comporterà l'obbligo della contribuzione a carico dell'azienda (se prevista da un accordo) e dello stesso lavoratore. Perché scatti l'obbligo, il lavoratore dovrà iscriversi espressamente: in questo caso potrà destinare allo strumento prescelto il contributo dell'azienda, oltre ovviamente al proprio. Per giovani e lavoratori di mezz'età, la strada della previdenza integrativa sarà in pratica obbligata: se da pensionato non vorranno avere un drastico ridimensionamento del proprio tenore di vita, dovranno dire addio alla liquidazione. L'esigenza della pensione integrativa, invece, è sicuramente meno forte per chi sta per ritirarsi dal lavoro e avrà la pensione pubblica calcolata interamente con il metodo retributivo. L'opzione di mantenere la liquidazione potrà essere successivamente revocata, e in qualunque momento si potrà decidere di destinare il nuovo Tfr allo strumento prescelto. La marcia indietro, invece, non è prevista nel caso in cui il Tfr confluisca nei fondi. L'addio alla liquidazione è definitivo. E dopo due anni ci si può trasferire ad altro prodotto portando con sé il contributo aziendale.

### **Che cosa succederà se non fornirò alcuna indicazione alla mia azienda?**

Il periodo di silenzio-assenso scatterà il primo gennaio 2006. Se entro sei mesi (quindi entro il primo luglio del 2006) il dipendente non comunicherà al proprio datore di lavoro come intende impiegare la liquidazione, il Tfr sarà conferito al fondo pensione previsto dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo che non sia intervenuta un'intesa diversa con le rappresentanze dei lavoratori. Ricordiamo che confluiranno alla previdenza integrativa solo le nuove quote del Trattamento di fine rapporto, un volume di risorse pari a circa 13 miliardi di euro. Lo stock accumulato resta in azienda: in pratica, per queste somme non cambia nulla rispetto ad oggi. In sostanza la liquidazione andrà al fondo chiuso, oppure a quello aperto scelto in base ad un accordo fra azienda e

lavoratori. Se esistono più fondi (per esempio in Trentino Alto Adige, dove coesistono la cassa di previdenza integrativa regionale e quelle di categoria) i futuri accantonamenti del Tfr andranno a quello individuato fra azienda e i lavoratori. Se quest'accordo non esiste, la liquidazione finirà invece al fondo cui aderirà il maggior numero di dipendenti dell'azienda in cui si lavora. Infine, negli altri casi residuali il Trattamento verrà conferito ad un fondo pensione costituito dall'Inps e sarà gestito con regole analoghe a quelle previste per gli altri. Se (come avviene in molti casi), il fondo pensione prevede più linee d'investimento con diverso profilo di rischio, la liquidazione che viene dal silenzio-assenso sarà conferita a quella più prudente, a minor contenuto azionario.

### **Verso già parte del Tfr nel fondo di categoria. Che cosa cambia per me?**

Se il lavoratore è stato assunto prima del 29 aprile 1993, nei sei mesi previsti per il silenzio-assenso (cioè entro il primo luglio 2006) dovrà comunicare al datore di lavoro se vuole continuare a versare soltanto la quota di Tfr prevista dal fondo, come avviene oggi, oppure l'intero accantonamento annuale. Anche per i vecchi iscritti vale il meccanismo del silenzio assenso. Se, quindi, non manifesteranno alcuna scelta, la quota di liquidazione che ora rimane in azienda verrà automaticamente trasferita al fondo cui risultano iscritti. Se il lavoratore aderisce già a un fondo pensione ma è stato assunto dopo il 29 aprile 1993, per lui non cambierà nulla: continuerà a versare alla cassa previdenziale l'intero Tfr, esattamente come avviene ora. In attesa della spinta decisiva del Tfr, la previdenza complementare si sviluppa molto lentamente: nei primi tre mesi del 2005, gli iscritti ai fondi di nuova istituzione hanno raggiunto complessivamente 1.460.000 unità, con una crescita rispetto alla fine dell'anno scorso dell'1% nei chiusi o negoziali e dell'1,5% negli aperti. Al 30

marzo 2005 i fondi di nuova istituzione potevano contare su un patrimonio di 8,6 miliardi di euro con un incremento del 6,7% rispetto al 31 dicembre 2004. I sottoscrittori di polizze individuali pensionistiche sono quasi 704 mila, con un incremento del 2,7% rispetto alla fine del 2004. Considerando anche gli iscritti ai vecchi fondi, gli aderenti alla previdenza complementare sono circa 2,8 milioni, il 12% degli occupati.

### **Sono un dipendente pubblico: il silenzio-assenso varrà anche nel mio caso?**

No, almeno non subito perché la materia deve essere ancora regolata. La riforma Maroni, approvata l'estate scorsa, prevede che anche i dipendenti pubblici possano utilizzare, a fini previdenziali, l'equivalente della liquidazione, ma per far partire la macchina sono necessari accordi specifici tra l'amministrazione pubblica e le organizzazioni sindacali. L'estensione non potrà che essere progressiva. La stragrande maggioranza dei dipendenti pubblici, compresi quelli degli enti locali, non è, quindi, interessata al meccanismo del silenzio assenso. Non dovrà manifestare alcuna scelta, né, in caso di silenzio, vedrà la liquidazione finire nei fondi pensione. La scadenza del primo luglio non riguarda la sfera del pubblico impiego. Gli statali, comunque, possono aderire ai fondi pensione istituiti: l'unico già operativo è Espero, destinato ad oltre 1,2 milioni di lavoratori della scuola, che a gennaio ha cominciato la raccolta dei contributi. In questo caso il Tfr viene accreditato in maniera virtuale presso l'Inpdap, l'istituto di previdenza dei dipendenti pubblici, che lo rivaluterà secondo la media dei rendimenti di un paniere di fondi pensione, e alla cessazione del rapporto di lavoro lo trasferirà ad Espero. Tutta la previdenza integrativa dei dipendenti pubblici dovrebbe basarsi sull'accredito virtuale. Non è infatti immaginabile che Stato, ministeri, Comuni, Regioni, Province possano versare materialmente

il Trattamento di fine rapporto dei loro dipendenti ai fondi. Si rischierebbe il dissesto della finanza pubblica.

### **Rispetto alla rivalutazione del Tfr i fondi pensione mi offriranno rendimenti garantiti?**

Di regola no, ma bisogna distinguere. I vecchi fondi (preesistenti cioè al 15 novembre 1992) possono investire in polizze rivalutabili, che garantiscono un rendimento minimo annuo e il consolidamento dei risultati, un meccanismo adottato anche da alcuni Pip. In queste ipotesi le garanzie finanziarie sono analoghe a quelle offerte dal Tfr. La possibilità di investire in prodotti assicurativi, spesso costosi, non è stata invece prevista per il momento, per i nuovi fondi. Alcuni chiusi (come Cometa dei metalmeccanici) offrono anche linee d'investimento che garantiscono un rendimento minimo, masolo alla scadenza di un determinato periodo, oppure nelle ipotesi di pensionamento, premorienza o invalidità permanente. Simili garanzie sono offerte anche da alcuni fondi aperti. In tutte le altre ipotesi (ad esempio quando si riscatta la posizione per trasferirsi a un altro fondo) si può ricevere un ammontare inferiore rispetto ai contributi pagati. Bisogna quindi scegliere con molta attenzione la linea d'investimento più adatta in base ad età e propensione al rischio. Da ormai due anni i fondi pensione battono il Tfr: nel 2004, per esempio, i chiusi o negoziali hanno reso il 4,5% e gli aperti il 4,3, contro il 2,5% del Tfr. Nei diciassette mesi compresi fra il primo gennaio 2004 e il 31 maggio 2005, negoziali e aperti hanno registrato un rendimento medio netto dell'8% circa, più del doppio rispetto al 3,7% del Tfr. Se si guarda al quinquennio 2000-2004, invece, i fondi pensione escono sconfitti: i chiusi hanno reso il 9,2%, gli aperti hanno perso il 6,9% contro il 15,8% garantito dalla liquidazione.

## PRESENTAZIONE DELLE LINEE GUIDA DEL DPEF ED APERTURA DELLA CODA CONTRATTUALE

Con nota n. 9389 del 1° luglio scorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha convocato le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e le rappresentanze del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare per presentare le linee guida del Documento di programmazione economica finanziaria. La riunione, inizialmente fissata per le ore 19,00 di venerdì 8 luglio, è stata poi anticipata alle ore 11,00 dello stesso giorno.

Slitta inoltre dal 7 al 13 luglio prossimo la riunione "per l'esame delle problematiche relative al biennio economico 2004/2005 per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate", così come richiesto dal Siulp il 7 giugno scorso, all'indomani della sottoscrizione, avvenuta il 27 maggio precedente, del protocollo d'intesa 2004-2005, mediante il quale Governo e Parti sociali hanno convenuto sulla necessità di definire i contratti collettivi nazionali di

lavoro del pubblico impiego per il biennio economico 2004-2005 ed, a tal fine, il Governo si è impegnato a rideterminare le risorse finanziarie indicate nelle leggi finanziarie 2004 e 2005, destinate ai rinnovi contrattuali del medesimo biennio economico 2004-2005 per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001, allo scopo di attribuire incrementi retributivi a regime del 5,01% per ciascun comparto di contrattazione.

Il nostro obiettivo rimane quello che abbiamo già avuto modo di evidenziare in questo notiziario: giungere ad un incremento complessivo che, oltre al recupero del differenziale inflativo consentito dalle risorse stanziolate dalla Finanziaria, consenta il conseguimento di miglioramenti pari al 5,01% per mantenere fede alla nostra politica di costante "aggancio" al pubblico impiego con parallelo riconoscimento di specificità, attuato mediante lo stanziamento di risorse percentualmente analoghe a quelle destinate al pubblico im-

piego medesimo, cui va però aggiunto un riconoscimento della specificità mediante lo stanziamento di risorse aggiuntive.

### **COLLEGAMENTO S.I.U.L.P. TARANTO**

*Periodico di informazione sindacale edito dal Sindacato Italiano Unitario di Polizia.*

*Se vuoi ricevere questo notiziario via e-mail in versione PDF direttamente nella tua casella di posta elettronica, invia una e-mail alla nostra segreteria Provinciale all'indirizzo: taranto@siulp.it, indicando il tuo nome e cognome ed il tuo posto di lavoro.*

*Il servizio è completamente gratuito.*



## TRATTAMENTO DI MISSIONE CONCORSO 1.640 VICE SOVRINTENDENTI: UN DIRITTO, “SENZA SE E SENZA MA”

Come noto con la circolare n. 333-D/9802.A.C.3 del 24 giugno scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza aveva impartito disposizioni agli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza affinché ai candidati che, nei giorni 5, 6, 7 ed 8 luglio prossimi sosterranno la prova scritta del concorso interno per titoli ed esame scritto a 1.640 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina a vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato venga corrisposto il trattamento ordinario di missione.

Il contenuto della richiamata circolare affermava che, nel caso in cui la sede di espletamento della prova distasse dalla sede di servizio meno di 80 (ottanta) chilometri o comunque fosse raggiungibile in tempi di percorrenza ordinari con mezzi di linea in meno di novanta minuti erano applicabili gli artt. 2 e 3, legge 18 dicembre 1973, n. 836 nonché l'art. 4, legge 6 luglio 1978, n. 417.

Detti articoli prevedono appunto, nei casi ivi indicati, il rientro in sede in giornata ed il trattamento di missione oraria; tuttavia già quella circolare prevedeva che, in deroga a tali articoli, i dipendenti che ne facciano richiesta saranno autorizzati a pernottare in esercizi pubblici della categoria spettante “al fine di evitare imprevisti per la partecipazione ai concorso”.

Dal momento che la circolare inespugnabilmente NON faceva riferimento ad altra normativa applicabile, segnatamente all'art. 208, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e, non potendosi neanche lontanamente immaginare che il Ministero dell'interno potesse omettere l'inderogabile applicazione di una legge dello Stato, con nota n. 233/2005 del 28 giugno successivo la Segreteria Nazionale ha fatto presente all'Amministrazione che:

- l'art. 208 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 stabilisce che «Agli impiegati che debbano trasferirsi fuori della sede di impiego per partecipare ad esami di promozione spetta il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione dell'indennità di missione dal giorno che precede gli esami fino al giorno successivo al loro espletamento»;
- d'altro canto l'art. 81, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 prevede che «Per quanto non previsto dal

presente decreto legislativo, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato»;

- l'applicazione della normativa generale in materia di missioni invece di quella speciale prevista per i concorsi, (i citati artt. 2 e 3, legge 18 dicembre 1973, n. 836 nonché l'art. 4, legge 6 luglio 1978, n. 417), oltre che non conforme ai principi dell'Ordinamento (il noto principio di specialità), risulta altamente penalizzante rispetto a quella speciale sopra richiamata nei confronti degli oltre 23.000 candidati che, a partire da domani, dovranno sostenere gli esami.

Non potendosi escludere recenti sviluppi normativi non noti ai più abbiamo pertanto chiesto di sapere se all'Amministrazione della pubblica sicurezza risulti tuttora vigente l'art. 208, d.P.R. 3/1957 o se esista una norma più specifica per i poliziotti; va da sé che, in caso contrario, l'art. 208 va applicato ai poliziotti esattamente come vengono applicati altri rinvii alla normativa relativa al pubblico impiego in generale ed, in particolare, proprio al d.P.R. 3/1957, troppo spesso illogici e penalizzanti (ad esempio rispetto al personale ad ordinamento militare).

Ciò che la norma prevede in maniera inequivocabile e che la circolare del 24 giugno non chiariva in maniera ottimale è fondamentalmente questo:

1. La norma prevede la possibilità di pernottare non solo il giorno precedente alla prova, ma anche il giorno in cui la prova viene effettuata;
2. La norma prevede che i pernottamenti siano un preciso diritto e non una concessione che l'Amministrazione può attribuire o meno sulla base di valutazioni discrezionali, anche se in parte basate su elementi oggettivi, come la distanza tra la sede di servizio del candidato e quella ove espletterà la prova o i tempi di percorrenza dei mezzi pubblici necessari a coprirli.

Il Dipartimento della pubblica sicurezza non ha al momento fornito una risposta diretta al quesito ma, con seguito pari numero del 1° luglio scorso alla citata circolare n. 333-D/9802.A.C.3 del 24 giugno, ha impartito ulteriori disposizioni agli uffici dell'Amministrazione

della pubblica sicurezza, spiegando che va applicata la normativa vigente e che i dipendenti potranno, a richiesta, pernottare sia il giorno precedente alla prova che il giorno in cui si svolge la prova stessa.

Dal linguaggio burocratico adottato potrebbe non apparire chiaro a tutti che nessuno può legittimamente rifiutare di applicare l'art. 208, d.P.R. 3/1957, ove si stabilisce che tutti i candidati che effettueranno la prova in un comune diverso da quello in cui prestano servizio hanno diritto, indipendentemente dalla distanza e dal tempo necessario a coprirli, a pernottare il giorno precedente alla prova ed il giorno della prova stessa.

Va considerato che la possibilità di pernottare prima e dopo la prova è senza dubbio fondata su una ratio precisa: creare le condizioni affinché tutti i candidati possano affrontare il concorso ad “armi pari”, eliminando per quanto possibile la penalizzazione cui andrebbero incontro, rispetto ad altri, i candidati che dovessero affrontare la prova gravati dal peso psico-fisico rappresentato da un viaggio effettuato o da effettuarsi nello stesso giorno.

La corretta interpretazione della poco chiara circolare potrà dunque essere questa e solo questa: ogni candidato che effettuerà la prova in una sede diversa da iniziale ha percepito, fino allo scorso mese di febbraio, un trattamento economico onnicomprensivo lordo di euro 612,90 mensili, mentre un allievo che veniva avviato alla frequenza dei corsi di formazione per l'accesso ai corrispondenti gradi di Forze di polizia ad ordinamento militare percepiva invece un trattamento lordo pari ad euro 780,50 mensili: nella migliore delle ipotesi l'allievo agente aveva percepito euro 3.677,40 a fronte degli euro 4.683,00 minimi percepiti, nello stesso periodo, dall'equiparato militare, con una differenza € 1.006,00 - pari ad oltre il 20% in più! quella in cui presta servizio potrà, a sua semplice richiesta e senza che l'Amministrazione locale possa entrare nel merito con obiezioni di qualsiasi natura, pernottare sia nel giorno precedente che in quello in cui la prova verrà effettuata.

In altre parole: entrambi i pernottamenti sono un diritto, “senza se e senza ma”.

Naturalmente non tutti gli aventi di-

ritto pernottarono prima e dopo la prova, né consideriamo auspicabile che ciò avvenga in maniera totale ed indiscriminata, ma la scelta dovrà essere rimessa esclusivamente ed incondizionatamente al candidato, senza interferenze di sorta: un diritto è un diritto.

I candidati non potranno pertanto essere impiegati in servizio con modalità che impediscano l'esercizio di tale diritto ed i responsabili degli uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza che dovessero di fatto impedire tale esercizio di diritto potranno senz'altro essere chiamati a rispondere, personalmente ed in tutte le sedi competenti, sia del rifiuto d'atto d'ufficio che del danno anche patrimoniale immediatamente patito dal candidato.

Va infine scongiurato un rischio inaccettabile non altrimenti escludibile: nel caso in cui uno o più candidati fossero esclusi (in maniera documentata) dalla fruizione del diritto in argomento e non superino il concorso, questi potrebbero attribuire la causa dell'insuccesso concorsuale ad imperfette condizioni psico-fisiche, dovute al mancato esercizio del ripetuto diritto, fonte di una oggettiva disparità di trattamento tra candidati derivante da una altrettanto oggettiva violazione di legge.

In definitiva potrebbe verificarsi che i candidati i quali, avendone fatto richiesta scritta, non potessero fruire del diritto di pernottare prima e dopo la prova e non superassero il concorso (ad esempio perché impiegati in un servizio a ciò incompatibile), ritenendo di aver subito una disparità di trattamento basata su una violazione di Legge rispetto ai candidati che abbiano affrontato la prova nella stessa sede in cui effettuano servizio, potrebbero sentirsi legittimati ad agire di conseguenza nelle sedi giurisdizionali competenti; in tal caso il numero dei ricorrenti potrebbe essere tale da minare la credibilità del concorso o addirittura la sua stessa validità.

Permane pertanto immutata la nostra fiducia nella capacità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a tutti i livelli di responsabilità, di interpretare ed applicare correttamente le disposizioni vigenti, sicuramente meritevoli di appropriati approfondimenti.

FLASH

FLASH

FLASH

FLASH

**Diritti dei genitori: esonero da lavoro notturno vale anche per turni reperibilità**

Ci viene ripetutamente segnalato che, in talune realtà territoriali, si verificherebbero applicazioni distorte della disciplina che esonera dal lavoro notturno lavoratrici e lavoratori genitori di minori in possesso dei presupposti ivi previsti.

A tal proposito ricordiamo come l'art. 5, legge 9 dicembre 1977, n. 903 come sostituito dall'art. 17, legge 5 febbraio 1999, n. 25 e le cui disposizioni sono ora parzialmente contenute (comma 1 e comma 2, lettere a. e b.), prevede che:

- è vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino;

- il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:

a) dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa;

b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;

c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Talvolta il personale che produce la prevista istanza per essere esonerato dal lavoro notturno viene sì escluso dall'impiego nei turni notturni ma, d'altro canto, viene talvolta inserito nei turni di reperibilità, il che contravviene alla ratio legis, se si pone mente al fatto che il personale reperibile deve essere pronto a recarsi in ufficio nell'arco dell'intero turno di reperibilità e, quindi, anche di notte. Su questa materia si è peraltro già esplicitamente espresso il Dipartimento della pubblica sicurezza che, con la circolare n. 333.A/9802. B.B.5.5. del 7 aprile 2000, ove testualmente «Si precisa che tutto il personale, non impiegabile nel lavoro notturno a norma delle disposizioni contemplate sia nel primo che nel secondo comma dell'art. 5 della legge n. 903/1977 nuovo testo, non potrà essere compreso nei turni di reperibilità».

**Agenti ausiliari: rideterminate le paghe giornaliere**

Con circolare n. 333-G/X.3.1 n°9/2005 del 21 giugno scorso, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato che il Ministero della difesa, con decreto 15 marzo 2005, pubblicato sulla G.U. - Serie Generale del 25 giugno 2005, n. 120 ha fissato le nuove misure delle paghe giornaliere previste dalla tabella 1 allegata alla legge 440/1981 come modificate dalla legge 342/1986 e successivi aggiornamenti. Conseguentemente, con decorrenza 1° luglio 2005, in considerazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 116 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la paga giornaliera spettante al personale della Polizia di Stato

durante i mesi di corso in qualità di allievo agente ausiliario e al personale con qualifica di agente ausiliario risulta rideterminata rispettivamente in euro 3,21 ed euro 3,52; sarà cura del CENAPS procedere all'aggiornamento delle misure mensili suddette nonché procedere alla determinazione delle competenze arretrate spettanti al personale interessato.

**3° corso di aggiornamento per la progressione in carriera dei funzionari**

Avrà inizio il giorno 11 luglio prossimo, presso l'Istituto superiore di polizia, la settimana dedicata alla didattica frontale il 3° corso di aggiornamento per la progressione in carriera che terminerà il giorno 15 luglio successivo; lo ha comunicato, il 25 giugno scorso e con circolare n. 9041-1/86/2005, il Dipartimento della pubblica sicurezza disponendo la partecipazione al corso di 57 vice questori aggiunti che, durante il corso, dovranno vestire l'uniforme ordinaria e fruiranno di vitto e alloggio presso il predetto istituto.

**Accertamenti sanitari programmati e periodici: l'Amministrazione stenderà una nuova bozza**

Con nota n. 557/RS/01/86/2045 del 22 giugno 2005 il Dipartimento della pubblica sicurezza ha informato tutte le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato di aver provveduto ad inviare alle direzioni centrali competenti le note con le quali, nell'esprimere i richiesti pareri in merito alla bozza di decreto in oggetto, sono stati forniti molteplici contributi propositivi finalizzati anche ad apportare correttivi all'attuale stesura del testo.

Con la stessa nota l'Amministrazione informa altresì che, in esito ad una richiesta avanzata dalla Segreteria Nazionale del Siulp, volta a ottenere taluni chiarimenti in merito allo schema di provvedimento in parola, si era tenuto in quella data un incontro con i rappresentanti delle Direzioni centrali interessate al progetto (sanità; affari generali; risorse umane) nel corso del quale la delegazione del Siulp ha evidenziato due aspetti, indicandoli come prioritari per la realizzazione del nuovo sistema di accertamenti sanitari.

È stata in primo luogo sottolineata la necessità di integrare il testo del provvedimento precisando quale debba essere la collocazione e il relativo stato giuridico del personale che a seguito degli accertamenti sanitari risulti non idoneo, atteso che al momento l'ordinamento vigente disciplina solo il caso di inidoneità dipendente da causa di servizio.

È stata inoltre sollecitata l'esigenza di garantire la "terzietà" della valutazione sanitaria affinché gli accertamenti disposti siano improntati al necessario rigore scientifico nell'obiettivo di tutelare il personale che vi si sottopone e di garantire che la relativa procedura non sia in alcun modo influenzata da elementi di valutazione diversi da quelli

sanitari.

Ciò premesso, in esito a quanto emerso nel corso dell'incontro e sulla base dei contributi e degli spunti propositivi forniti dalle organizzazioni sindacali si è convenuto di avviare una ulteriore riflessione finalizzata ad apportare i necessari correttivi alla bozza di decreto.

Il Dipartimento pertanto si è riservato di inviare una nuova stesura del testo il cui contenuto, in ragione del rilievo della materia, potrà formare oggetto di un ulteriore confronto collegiale con tutte le organizzazioni sindacali nell'obiettivo di pervenire ad una definizione compiuta e condivisa della delicata problematica.

**Piano rinforzi estivi anno 2005**

Con circolare ministeriale n. 559/A/1/COORD/130.1.2/3859 del 14 giugno 2005, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato il piano dei rinforzi estivi relativi all'anno 2005, concordato in sede di Ufficio di coordinamento.

Al riguardo la circolare opportunamente precisa che, nel dare notizia dei relativi provvedimenti alle direzioni interregionali e alle questure interessate, il Dipartimento ha ritenuto opportuno puntualizzare quanto segue:

-il vitto e l'alloggio del personale aggregato dovranno essere assicurati in regime di convenzione;

-per ciascuna delle unità aggregate sarà previsto un budget di 30 ore di straordinario mensile comprensivo delle 8 ore previste ex lege;

-tutta l'attività contabile relativa a missione e straordinari dovrà essere effettuata a cura della questura;

-i provvedimenti intesi ad assicurare i necessari supporti tecnico-logistici saranno adottati dalle direzioni interregionali previa le opportune intese con le questure;

-nelle sedi ove è previsto l'invio del 161° corso allievi agenti, tale personale è da intendersi come messo a disposizione dell'ufficio per le esigenze generali e non specificatamente per le attività di rinforzo nelle località previste. In tale quadro, gli eventuali connessi provvedimenti di invio in missione nell'area di competenza dovranno essere concordati con la Direzione centrale per le risorse umane per le conseguenze di natura finanziaria;

-nei contingenti, naturalmente, potrà essere prevista la presenza di personale dei ruoli Ispettori e Sovrintendenti per le necessarie funzioni di coordinamento e comando.

**Le nuove misure di sicurezza negli stadi**

Il Ministro dell'interno, al fine di completare il quadro normativo delineato decreto legge 28/2003, ha sottoscritto, di concerto con gli altri Ministri competenti tre diversi decreti che introducono sostanziali novità sulla sicurezza negli stadi e che entreranno in vigore dal prossimo campionato di calcio; i decreti

fanno parte di un "pacchetto" che comprende anche un protocollo d'intesa tra il Governo e l'Associazione dei comuni d'Italia (Anci) da un lato e vertici del calcio (Presidente e Segretario generale del Coni; Presidente della Figc e rappresentanti delle leghe calcistiche) dall'altro, che si sono impegnati ad assumere "responsabilità più ampie e a contribuire nel lavoro di prevenzione e contrasto delle azioni di violenza". Tra le più importanti novità introdotte dai decreti segnaliamo innanzitutto che i biglietti dovranno essere "nominativi" per tutti gli impianti che contengano oltre 10.000 spettatori (o 4.000 se si tratta di impianti coperti); i titoli di ingresso dovranno inoltre essere numerati, abbinati a un posto a sedere e dovrà esserci stampato sopra il "regolamento d'uso dell'impianto", vale a dire le norme di condotta cui gli spettatori devono attenersi all'interno della struttura per non esserne allontanati.

La responsabilità dell'emissione e della vendita dei biglietti ricadrà in capo alle società sportive, le quali dovranno pertanto dotarsi di "sistemi informatizzati che consentano la registrazione di dati, la verifica elettronica del biglietto, l'anticontraffazione e gli eventuali passaggi a persone diverse dall'acquirente". Il giorno della partita, infine, sarà vietata la vendita dei biglietti "nell'area di servizio esterna dell'impianto sportivo".

Le strutture dovranno inoltre essere dotate di impianti di videosorveglianza che dovranno essere realizzati dalle società che utilizzano la struttura e saranno gestiti "da una sala apposita ospitata nel centro radio per la sicurezza delle manifestazioni sportive, coordinato dal funzionario di pubblica sicurezza dirigente del servizio di ordine pubblico". Essendo prevista anche "la registrazione completa dell'evento sportivo" gli impianti di videosorveglianza potrebbero avere un'importanza determinante per l'applicazione della normativa che prevede la cosiddetta "flagranza differita".

Misure organizzative e logistico-amministrative tendono infine a rendere più sicuri gli stadi attraverso, in particolare, la separazione dal campo di gioco dalle tribune e la presenza di steward sugli spalti.

**Il Ministero dell'interno avrà un quinto Dipartimento**

Il Consiglio dei Ministri n. 9 del 15 giugno scorso ha approvato in esame preliminare, ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri, uno schema di regolamento per la costituzione di un quinto Dipartimento presso il Ministero dell'interno, a cui sono demandati compiti afferenti alle politiche del personale dell'Amministrazione civile, nonché alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie. La nuova articolazione del Dicastero di affiancherà agli attuali Dipartimento della pubblica sicurezza; Dipartimento per gli affari interni e territoriali; Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.